

**COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI  
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA  
E DEL CANONE MERCATALE**

**Approvato con delibera di C.C. n. 3 del 30/03/2021**

## **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### ***Articolo 1 – Disposizioni comuni***

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

## **CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### ***Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale***

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

### ***Articolo 3 - Funzionario Responsabile***

1. Al Funzionario Responsabile, nominato con esplicito provvedimento della Giunta Comunale, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### ***Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari***

1. Agli effetti del presente regolamento si considerano impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. Sono impianti/mezzi pubblicitari non solo quelli definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e successive modifiche), ma anche tutti i restanti mezzi dedicati ovvero qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero di migliorare l'immagine aziendale, comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità ad eccezione delle insegne.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si danno le seguenti definizioni:

- a) Insegna di esercizio. È da considerare “insegna di esercizio” il manufatto di proprietà privata recante scritte in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio e denominazione della Ditta e dell’Azienda rappresentata, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Non è consentito il posizionamento in luoghi diversi dalla sede dell’esercizio. Per ogni esercizio verrà ammessa una sola tipologia di insegna di esercizio; rientrano nella categoria delle insegne d’esercizio: i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o i loghi.
- b) Preinsegna. Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzati su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. Fuori dai centri abitati è consentito il posizionamento di preinsegne, ai sensi dell’art.51 c.13 del Reg. Att. Codice della Strada, ad una distanza di 500 m prima delle intersezioni. Esse possono essere collocate ad una distanza minima, prima dei segnali stradali, pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.
- c) Sorgente luminosa. È da qualificare “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
- d) Cartello. Si definisce “cartello” quel manufatto bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi ecc. Il cartello è utilizzabile su entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta. Qualora debba essere collocato in prossimità delle intersezioni, dovrà rispettare le distanze nel senso delle direttrici di marcia ma considerando entrambi i sensi di percorrenza della strada su cui è stato apposto. Fuori dai centri abitati i cartelli possono essere posizionati parallelamente al senso di marcia rispettando la distanza di 5 metri dal limite della carreggiata. Può essere collocato un solo cartello parallelo tra due cartelli perpendicolari a metà distanza tra gli stessi. La distanza tra due cartelli paralleli non può essere inferiore a 500 metri. All’interno dei centri abitati si applicano le distanze previste dai regolamenti comunali.
- e) Striscione, locandina e stendardo Si considera “striscione, locandina e stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido. L’esposizione di striscioni, come disciplinata dall’art.51 c.10 del Reg. Att. al Codice della Strada è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli di interesse pubblico, previa autorizzazione dell’ufficio comunale competente che determina, tra l’altro, le caratteristiche tecniche e la corretta ubicazione dell’impianto. L’esposizione di striscioni è limitata allo svolgimento della manifestazione cui si riferisce e, comunque, per un periodo non superiore a 90 giorni. Non è consentita l’installazione di striscioni in corrispondenza di intersezione.
- f) L’esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L’esposizione di locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello

spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente e alle ventiquattro successive allo stesso. Le locandine devono essere saldamente ancorate al terreno ad una distanza non inferiore ai tre metri dal limite della carreggiata. Per quanto concerne le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si applica l'art.51 del Reg. Att. al Codice della Strada. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione delle locandine e degli stendardi entro le ventiquattro successive allo svolgimento della manifestazione per il cui svolgimento sono state autorizzate, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

- g) Segno orizzontale reclamistico. È da considerarsi "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- h) Impianto di pubblicità di servizio. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate, autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario, che può anche essere luminoso sia per luce diretta sia per luce indiretta. L'impianto deve essere collocato in prossimità del servizio segnalato, previa autorizzazione dell'Ente e nel rispetto delle norme previste per la segnaletica stradale. Per le distanze si applicano le disposizioni prescritte dal Codice della Strada e dal suo Reg. Att., per i mezzi pubblicitari. Il segnale deve essere conforme al modello allegato al Reg. Att. al Codice della Strada e può essere abbinato ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. L'ufficio comunale competente ha comunque la facoltà di valutare l'opportunità dell'installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell'efficienza della restante segnaletica. Esplicando l'impianto/mezzo una funzione essenzialmente informativa e segnaletica del luogo di svolgimento di una determinata operatività sostanzialmente rispondente ad un servizio di pubblica utilità, non si considera come impianto/mezzo pubblicitario.
- i) Impianto di pubblicità o propaganda. È da qualificarsi "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività, e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di servizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta (rotor, display ecc.).
- j) Mezzi pubblicitari gonfiabili Sono assimilabili ai palloni frenati, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili anche questi sono assoggettati al canone.

- 4. L'elencazione di cui al co.3 del presente articolo è meramente esemplificativa e non esaustiva, tenuto conto dell'evoluzione costante delle forme pubblicitarie
- 5. I mezzi pubblicitari e la segnaletica previsti dall'art.23 del Codice della Strada e definiti dall'art.47 del Reg. Att. Codice della Strada, se installati fuori dai centri abitati devono rispettare le prescrizioni di cui all'art.48 del citato Reg. Att. Codice della Strada.
- 6. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
- 7. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale devono tenere conto delle esigenze di carattere sociale, della concentrazione demografica ed economica, della tutela ambientale e paesaggistica, della valutazione della viabilità e del traffico.

8. Il Comune può dotarsi di un Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, seppur non obbligatorio ai sensi dell'art. 821 lettera c) della L. 160/2019, il cui scopo è quello di definire la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, nonché di prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
- a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
  - b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
  - c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
  - d) la stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia locale.

#### ***Articolo 5 – Autorizzazioni***

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari, si distinguono in permanenti e temporanee:
  - a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzati con atti a valenza pluriennale.
  - b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
3. Per l'esposizione dei seguenti mezzi pubblicitari: locandine; cartelli su cantieri edili inferiori a 4 mq. riferiti ad aziende o artigiani che operano all'interno del cantiere; cartelli temporanei in vetrina o nelle pertinenze dell'attività, non è dovuta l'autorizzazione, ma diventa implicita con la dichiarazione di inizio pubblicità e con l'attestazione di avvenuto pagamento.
4. Le locandine, prima di essere esposte devono essere vidimante con l'apposito timbro dall'ufficio preposto anche nel caso che non sia dovuto il canone.

#### ***Articolo 6 - Rinnovo, disdetta, e anticipata rimozione***

1. Le autorizzazioni permanenti hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità.
2. La disdetta anticipata deve essere comunicata con atto scritto ed il mezzo pubblicitario rimosso secondo le prescrizioni previste dai commi successivi.
3. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone, ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedente autorizzata.

4. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
5. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
6. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
7. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.
8. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
9. Ove l'interessato non ottempererà all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

#### ***Articolo 7 - Divieti e limitazioni***

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia locale, o da altro Servizio preposto, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. È vietata, se non preventivamente autorizzata dal Comando di Polizia locale o da altro Servizio preposto, la distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, è sempre vietata l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

#### ***Articolo 8- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari***

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con

addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

#### ***Articolo 9 – Presupposto del canone***

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### ***Articolo 10 - Soggetti tenuti al pagamento del canone***

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### ***Articolo 11- Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

### ***Articolo 12 – Insegna d’esercizio***

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Si intendono insegne d’esercizio anche le insegne aventi funzione mista - cioè nel contempo di individuazione dell’esercizio e pubblicitaria per conto di terzi nello stesso mezzo. Sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commercializzato dalla ditta espositrice in misura preminente od esclusiva.

### ***Articolo 13 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone***

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa; Da 300 cmq a mq. 6,00 è prevista la tariffa base derivante dall’applicazione dei coefficienti; per le superfici superiori è prevista la maggiorazione inserita nel tariffario allegato al presente regolamento.
  - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
3. I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

### ***Articolo 14 - Pagamento del canone***

1. Il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Comune o dal soggetto affidatario del servizio di riscossione.
2. Il versamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare.
3. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone a carattere annuale va effettuato:
  - a) per la diffusione di messaggi pubblicitari in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno: qualora l’importo del canone annuo sia superiore a Euro 1.500,00 è consentito il versamento in tre rate di pari importo scadenti il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre.
  - b) Per le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone, viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.



6. Per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario, salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 3 lettera c del presente regolamento.
7. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### ***Articolo 15 – Rimborsi e compensazione***

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale vigente;

#### ***Articolo 16 - Accertamento***

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale vigente
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed

obiettivo difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

### ***Articolo 17 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere***

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno o all'esterno di veicoli, compresi i camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè, nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata alla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzativa prevista per gli impianti fissi.
4. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'art.203, comma 2 lettera q) del DPR 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti ed i divieti posti dal Piano generale degli Impianti pubblicitari vigente e dal codice della Strada.
5. Sono soggetti al pagamento del canone, gli automezzi di proprietà di aziende di autonoleggio o leasing, che espongono il marchio dell'azienda. Tali mezzi non sono soggetti ad autorizzazione ma devono necessariamente provvedere alla dichiarazione di inizio esposizione al Comune dove ha sede l'attività o qualsiasi altra sua dipendenza.

### ***Articolo 18 - Mezzi pubblicitari vari***

7. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone previsto dal tariffario allegato al presente regolamento per gli altri mezzi pubblicitari.
8. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa di cui al tariffario allegato al presente regolamento.
9. Per la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nell'effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari, in base alla tariffa standard giornaliera di cui al tariffario allegato al presente regolamento alla voce altri mezzi pubblicitari.
10. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione si applica il canone in base alla tariffa di cui al tariffario allegato al presente regolamento.

### ***Articolo 19 – Riduzioni***

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. La Giunta comunale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e sovraordinate, può disporre specifiche riduzioni in caso di eventi non prevedibili che determinino condizioni economiche ed organizzative sfavorevoli per il soggetto passivo del tributo.

### *Articolo 20 - Esenzioni*

1. Sono esenti dal canone:
- a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  - b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
  - c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro e le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di esposizione.
  - d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, calcolati nella considerazione degli arrotondamenti previsti sul singolo manufatto di cui al precedente art.13.
  - e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
    - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
    - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
    - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
  - f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
  - g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
  - h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti
  - i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi effettuata all'interno dell'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; Si intendono mezzi pubblicitari anche i cartelli contenenti le descrizioni degli immobili intermediati e come tali assoggettati a canone con le modalità previste in precedenza.

- j) I cartelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, che non contengano indicazioni relative ad agenzie od intermediari.

La Giunta comunale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e sovra ordinate, può disporre specifiche esenzioni in caso di eventi non prevedibili che determinino condizioni economiche ed organizzative sfavorevoli per il soggetto passivo del tributo.

## **CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### ***Articolo 21 - Tipologia degli impianti delle affissioni***

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'articolo precedente, nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune o il Concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:
  - standardi (mano o bifacciali);
  - tabelle;
  - poster 6x3 (mano o bifacciali).

Le caratteristiche tecniche degli stessi (colore, formato, ecc.) saranno determinate dall'ufficio tributi di concerto con l'ufficio tecnico competente in materia urbanistica.

3. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle attuali esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, avendo superficie complessiva di mq. 44, la ripartizione degli stessi è così determinata:
  - a) per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 20 %;
  - b) per le affissioni di natura commerciale il 60 %;
  - c) per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, questo Comune, constatata la congruità e la funzionalità dei mezzi affissionistici pubblici esistenti nonché la rispondenza alle esigenze ed alle specificità locali ed ai criteri generali determina di attribuire a tale scopo una superficie pari al 10%. Qualora i competenti uffici comunali riscontrassero nuove esigenze si potrà, previa adozione di delibera di Consiglio Comunale, attribuire a privati una determinata percentuale di spazi affissionistici.
  - d) Per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'art. 27 del presente regolamento è riservato il 10 %. Il comune non fornisce personale per l'affissione.

### ***Articolo 22 - Servizio delle pubbliche affissioni***

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di San Martino al Tagliamento costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

### ***Articolo 23 - Impianti privati per affissioni dirette***

1. L'Amministrazione comunale può concedere a privati, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

### ***Articolo 24 - Modalità delle pubbliche affissioni***

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

#### ***Articolo 25 - Canone sulle pubbliche affissioni***

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

#### ***Articolo 26 – Materiale pubblicitario abusivo***

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

#### ***Articolo 27 – Riduzioni e maggiorazioni del canone***

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.
3. E' dovuta una maggiorazione del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli.
4. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è invece applicata una maggiorazione del 100%.

#### ***Articolo 28 - Esenzione dal canone***

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di San Martino al Tagliamento e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato e della Regione in materia di tributi;
  - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

La Giunta comunale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e sovra ordinate, può disporre specifiche esenzioni in caso di eventi non prevedibili che determinino condizioni economiche ed organizzative sfavorevoli per il soggetto passivo del tributo

#### ***Articolo 29 - Pagamento del canone***

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, mediante avviso predisposto dal Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, dal concessionario

*Articolo 30 - Norme di rinvio*

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.



## **CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Art. 31 - Definizione di spazi ed aree pubbliche**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio

### **Art. 32 - Distinzione delle occupazioni**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro durata si distinguono in:
  - a) occupazioni permanenti quelle di carattere stabile aventi durata non inferiore ad anni uno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) occupazioni temporanee quelle di durata inferiore ad anni uno, anche se ricorrenti;
  - c) occupazioni abusive ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, indipendentemente dalla loro durata, rilevate con apposito verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale;
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro natura si distinguono in:
  - a) occupazioni di suolo pubblico;
  - b) occupazioni di sottosuolo pubblico, comprese quelle con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
  - c) occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, comprese quelle con cavi ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non vengono considerate occupazioni di spazi ed aree pubbliche quelle comunque effettuate da e per il Comune.

### **Art. 33 - Soggetti obbligati al pagamento del canone**

1. Soggetto tenuto al pagamento del canone è colui che occupa, in forza di regolare concessione o autorizzazione o di fatto, anche abusivamente, spazi ed aree pubbliche.
2. Nel caso di uso comune dell'occupazione, oltre al titolare della concessione, sono responsabili in solido al pagamento del canone gli altri occupanti.

### **Art. 34 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) i passi carrabili;
  - b) gli accessi carrabili o pedonali;
  - c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti regionali, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c, T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986, n. 917) per le finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- d) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili al relativo canone ai sensi del presente regolamento;
  - e) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive ecc. prive di rilevanza economica;
  - f) le occupazioni con tende, balconi, pensili e simili;
  - g) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - h) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
  - i) le occupazioni effettuate con conduttori, cavi, canalette realizzate da privati;
  - j) le occupazioni effettuate con bocche di lupo, griglie, tombini, lucernari e simili;
  - k) le occupazioni effettuate con pensiline, balconi e simili a carattere stabile;
  - l) le occupazioni realizzate da e per soggetti portatori di handicap.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al presente regolamento, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.
  3. La Giunta comunale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e sovra ordinate, può disporre specifiche esenzioni in caso di eventi non prevedibili che determinino condizioni economiche ed organizzative sfavorevoli per il soggetto passivo del tributo

#### **Art. 35 - Concessione**

1. Qualsiasi occupazione di spazi od aree, con esclusione di quanto indicato negli articoli precedenti, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato.
2. La concessione consente al richiedente un uso esclusivo del bene occupato con conseguente limitazione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. Sono escluse dall'obbligo della preventiva concessione le occupazioni che non presentano le caratteristiche di cui al precedente comma 2, ovvero le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
4. Sono esenti dall'obbligo della preventiva concessione le seguenti occupazioni per le quali, pur presentando le caratteristiche di cui al precedente comma 2, si considera sostitutiva l'apposita ricevuta numerata attestante l'avvenuto pagamento del canone:
  - a) le occupazioni effettuate da autoveicoli negli appositi spazi adibiti dal Comune a parcheggio a pagamento;
  - b) le occupazioni occasionali, di durata inferiore ad un giorno, effettuate dai veicoli ambulanti non titolari di concessione, previa autorizzazione dell'ufficio di Polizia locale o del competente servizio;
  - c) le altre occupazioni occasionali di durata inferiore ad un giorno previa apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio di Polizia locale o dal competente servizio.

#### **Art. 36 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni, diverse da quelle elencate ai commi 3 e 4 del precedente articolo, realizzate senza la concessione comunale e risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia locale o del competente servizio, sono considerate abusive. Dette occupazioni sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.
2. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:

- a. difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione;
  - b. che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima;
  - c. quelle rientranti nella fattispecie dell'art. 64, comma 2 del presente regolamento.
3. In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma del comma 1 del presente articolo, l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al canone né superiore al doppio del canone stesso.
  4. In caso di occupazione abusiva, realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.
  5. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica la predisposizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, della rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
  6. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

#### ***Art. 37 - Domanda per il rilascio della concessione***

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune almeno quindici giorni liberi prima di quello di inizio occupazione.
2. L'originale della domanda di concessione redatta in carta legale deve contenere, a pena di improcedibilità, i seguenti elementi:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetti diversi da quelli della lettera a), oltre ai dati sopra indicati devono essere riportate le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
  - c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
  - d) l'ubicazione dell'area o spazio pubblico che si richiede di occupare;
  - e) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
  - f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione. Le domande di occupazione a sviluppo progressivo per la realizzazione di reti tecnologiche da parte di Aziende erogatrici di pubblici servizi devono contenere la richiesta che la concessione temporanea, dopo il rilascio del regolare collaudo dei lavori, acquisisca la natura di concessione permanente;
  - g) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
  - h) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. La domanda dovrà essere corredata dall'autorizzazione del proprietario dell'area, nel caso di occupazione di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.
4. L'ufficio competente, in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti od informazioni.
5. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. L'ufficio competente, al fine di agevolare i richiedenti, potrà predisporre appositi moduli per la domanda di concessione.
7. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alle esecuzioni di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato in sanatoria. In tal

caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione scritta dell'occupazione al competente ufficio comunale, direttamente, via fax o con telegramma, entro le ore 12:00 del primo giorno lavorativo successivo. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

#### ***Art. 38 – Pareri***

1. Per le strade statali o regionali, che attraversano i centri abitati, deve essere chiesto il preventivo nulla osta degli enti proprietari o concessionari delle stesse.

#### ***Art. 39 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione***

1. Le domande di occupazione sono assegnate al servizio competente per l'istruttoria e la loro definizione.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è quello indicato nel Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi
3. In caso di presentazione di più domande per la stessa area costituisce preferenza:
  - a) l'ordine di presentazione;
  - b) la richiesta dei titolari di negozi che chiedono la concessione per lo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione delle merci.
4. Le concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:
  - a) vi siano, qualora richiesti, i pareri favorevoli di cui all'articolo precedente;
  - b) che l'interessato abbia sottoscritto il disciplinare ed abbia versato:
    - i. le spese di istruttoria della domanda se previste;
    - ii. le spese di redazione del disciplinare stesso se previste;
    - iii. il canone, nella misura stabilita nel disciplinare stesso;
    - iv. una cauzione pari ad almeno una annualità di canone per le concessioni permanenti e per le occupazioni temporanee, se prevista, secondo quanto determinato con atto di Giunta Comunale.
5. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio e al rinnovo della concessione, con esclusione delle domande di occupazione conseguenti ad attività edilizie ai sensi degli artt. 16, 16bis, 17, 18, 19 e 20 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti di carattere tributario ed extratributario. In caso di negato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
6. La causa ostativa opera anche quando la morosità riguarda: il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso la causa ostativa opera anche con riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la richiesta o rinnovo, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta irregolare.

#### ***Art. 40 - Provvedimento di concessione***

1. Il provvedimento di concessione è emesso dal responsabile del servizio competente e consegnato al richiedente che lo dovrà conservare ed esibire a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione.

2. L'atto di concessione deve contenere:
  - a) gli elementi identificativi della domanda di concessione;
  - b) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione. Per le occupazioni temporanee per la realizzazione di nuove reti tecnologiche da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi dovrà essere disposto, qualora venga richiesto sulla domanda, che la concessione temporanea, in seguito al rilascio del regolare collaudo dei lavori, acquisisce automaticamente la natura di permanente;
  - c) la superficie, o l'estensione lineare concessa, comprendendo tutte le eventuali occupazioni accessorie e/o strumentali (es. elementi di arredo o accessori quali fioriere, recinzioni, panchine ...);
  - d) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione, con particolare riferimento alle norme vigenti e ai regolamenti di polizia urbana e edilizia applicabili;
  - e) le scadenze e la misura dell'eventuale canone di concessione determinato secondo i criteri previsti dal presente regolamento;
  - f) l'obbligo di osservare quanto previsto dal successivo art. 41;
  - g) l'indicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e/o accessorie in caso di mancato rispetto delle disposizioni della concessione.
3. Ogni provvedimento è in ogni caso accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle occupazioni.

#### ***Art. 41 - Obblighi connessi alla concessione***

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e necessarie per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese.
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) accettare gli aggiornamenti del canone derivanti da provvedimenti generali adottati dall'Amministrazione.

#### ***Art. 42 - Uso della concessione***

1. Salvo i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione e dall'art. 44 del presente regolamento, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.
2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.

#### ***Art. 43 - Rinnovo della concessione***

1. Il titolare della concessione, prima della sua scadenza, può chiederne:
  - a) il rinnovo per quanto riguarda le occupazioni permanenti;
  - b) la proroga per quanto riguarda le occupazioni temporanee.

2. Il rinnovo o la proroga della concessione avviene mediante apposita richiesta scritta, contenente gli estremi della concessione in scadenza, da presentare negli stessi termini indicati all'art. 37, comma 1 del presente regolamento.

#### ***Art. 44 - Subentro nella concessione***

1. Il diritto di concessione relativo all'occupazione permanente può essere trasferito ad altro soggetto con l'eventuale passaggio di proprietà dell'immobile e dell'attività strettamente collegata a condizione che:
  - a) rimangano invariate le modalità di occupazione;
  - b) rimangano invariate le attività indicate nell'atto di concessione originario.
2. Il subentrante dovrà comunicare al Comune il subentro e dovrà indicare gli estremi della precedente concessione ai fini della modifica della titolarità.
3. Il Comune si riserva, comunque, di emettere nuovo provvedimento di concessione con la fissazione di eventuali nuove prescrizioni.
4. Il provvedimento di concessione per le occupazioni temporanee e/o per quelle permanenti legate a pubblici esercizi ha carattere personale e, conseguentemente, non è consentita la cessione ad altri soggetti.

#### ***Art. 45 - Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione***

1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute che non rendono più possibile la realizzazione o il mantenimento dell'occupazione, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La concessione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione mediante apposita comunicazione scritta indirizzata al Comune.
4. In tutte le ipotesi richiamate:
  - a) non si fa luogo al rimborso delle spese sostenute dal concessionario per il rilascio del provvedimento di concessione;
  - b) l'eventuale deposito cauzionale viene restituito, senza interessi e al netto delle somme dovute al Comune per addebiti insoluti ed eventuali spese sostenute, nei termini indicati nella concessione stessa, dopo la verifica della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
5. La revoca della concessione per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
6. La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

#### ***Art. 46 - Decadenza ed estinzione della concessione***

1. Sono causa di decadenza della concessione:
  - a) il mancato versamento del canone stabilito nell'atto di concessione entro i termini fissati dal presente regolamento;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
2. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

#### ***Art. 47 - Determinazione del canone***

1. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
2. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

#### ***Art. 48 - Classificazione degli spazi e delle aree pubbliche***

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le strade comunali, gli spazi e le aree pubbliche sono classificate in due categorie, in relazione alla loro importanza:
  - **Categoria I** - Data la relativa grandezza e la conformazione dell'abitato di San Martino al Tagliamento, vengono individuati in questa categoria il centro storico (Piazza Umberto I) e la località Arzenutto (incrocio tra Via Domanins e Via Provinciale).
  - **Categoria II** - In questa categoria viene individuato tutto il rimanente territorio comunale.
2. Le occupazioni all'interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di prima categoria.

#### ***Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
5. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
6. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e

comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

#### ***Art. 50 - Durata dell'occupazione***

1. La durata dell'occupazione è rilevata:
  - a) per le occupazioni soggette all'obbligo della concessione, in base alla durata indicata nel provvedimento di concessione;
  - b) per le occupazioni esenti da concessione, in base alla durata effettiva;
  - c) per le occupazioni abusive in base al verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale.
2. La durata dell'occupazione è calcolata:
  - a) per le occupazioni permanenti in rapporto all'anno;
  - b) per le occupazioni temporanee in rapporto ai giorni o alle ore
  - c) per le occupazioni abusive che vengono considerate in tutti i casi temporanee, sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

#### ***Art. 51 - Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche***

1. Le occupazioni di cui al presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe stabilite dall'allegato al presente regolamento.
2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, entro il 31 dicembre, a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo salvo che norme statali o regionali non dispongano diversamente.
3. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

#### ***Art. 52 - Tariffa per le occupazioni permanenti***

1. Per le occupazioni permanenti, la tariffa base esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

#### ***Art. 53 - Tariffe per le occupazioni temporanee***

1. Per le occupazioni temporanee, la tariffa base esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.
2. Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive d'occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera frazionata per ventiquattro ore.

#### ***Art 54 - Occupazione per opere edili***

1. Limitatamente alle occupazioni per la realizzazione di opere edili e di manutenzione agli edifici e dagli immobili in genere (attività edilizia) alla tariffa ordinaria prevista dal presente regolamento per le occupazioni temporanee si applicano le riduzioni seguenti:
  - a. riduzione del 50% per occupazioni di durata fino a 20 giorni;
  - b. riduzione del 65% per occupazioni dal 21° al 180° giorno;
  - c. riduzione del 50% per occupazioni dal 181° al 365° giorno;
  - d. nessuna riduzione per occupazioni oltre il 365° giorno;



2. Per l'applicazione si farà riferimento alla durata effettiva dell'occupazione indicata nel provvedimento di concessione;
3. Al fine di determinare le riduzioni previste per l'attività edilizia, eventuali proroghe saranno cumulate alla richiesta originale.

#### ***Art. 55 - Occupazioni con impianti a rete***

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfetariamente in € 1,50 per ciascun utente in base di quanto stabilito dal comma 831 dell'art. 1 Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. L'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti non può essere inferiore a €. 800,00.
2. Sulla medesima occupazione il canone determinato ai sensi del presente articolo non si sovrappone ad altri eventuali canoni.
3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. E' in facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documentazioni giustificative delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.
5. I canoni di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

#### ***Art. 56 - Trasferimento degli impianti a rete***

1. Le condutture, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto di cui al precedente art. 55 possono essere trasferiti, su disposizione del Comune, in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite. Le spese di trasferimento sono a carico dei concessionari.

#### ***Art. 57 – Occupazioni di sottosuolo e serbatoi***

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 articolo 1 Legge 160/2019 è ridotta ad  $\frac{1}{4}$ .
2. Se il serbatoio è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato.
3. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore ai 3.000 litri. Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui a primo periodo, è aumentata di  $\frac{1}{4}$  per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

#### ***Articolo 58 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione***

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
  - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;

- b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
    - a) durata minima 6 anni;
    - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
  4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
    - a) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
    - b) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
    - c) per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
  3. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
  4. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

***Art. 59 - Modalità e termini di pagamento del canone ed accessori***

1. Il canone, gli interessi moratori, le spese, le sanzioni ed eventuali altri accessori dovranno essere pagati secondo le modalità individuate dall'Ente e comunicate mediante avviso sul sito web istituzionale.
2. Per le concessioni permanenti, la prima annualità del canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate entro il giorno 10 gennaio dell'anno a cui si riferiscono.
3. Per le concessioni permanenti di importo annuo del canone superiore a €. 1500,00, su richiesta del concessionario, può essere disposto un pagamento rateale, fino ad un massimo di quattro rate trimestrali, da versare rispettivamente per la prima rata al rilascio della concessione e per le rimanenti, nell'ordine susseguente, entro il giorno 10 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
4. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione, salvo quanto di seguito indicato:
  - a) per le occupazioni realizzate da commercianti ambulanti senza posto fisso, prima dell'inizio dell'occupazione;
  - b) per le occupazioni abusive entro il giorno stesso in cui viene contestata la violazione.
5. Il pagamento degli interessi moratori, delle spese, delle sanzioni e degli eventuali altri accessori dovuti è effettuato secondo quanto stabilito nel provvedimento di accertamento.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

### ***Art. 60 - Funzionario Responsabile***

1. Con deliberazione di Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per l'esatta e puntuale attribuzione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, la funzione di responsabile della gestione medesima è in capo all'affidatario.

### ***Art. 61 - Attività di controllo***

1. Il funzionario responsabile del canone, sulla base delle concessioni rilasciate o dei verbali di contestazione emessi, dispone il recupero dell'omesso pagamento del canone.
2. Per il recupero delle somme di cui al comma 1, il responsabile emette apposito avviso di contestazione motivato nel quale saranno indicati:
  - a) importo del canone contestato;
  - b) interessi e sanzioni nelle misure indicate dalla normativa vigente e dal presente regolamento;
  - c) modalità e termini entro i quali effettuare i pagamenti.
3. L'avviso di contestazione deve essere notificato al concessionario anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

### ***Art. 62 - Sanzioni ed interessi***

1. Sulle somme non versate o parzialmente o tardivamente versate sono dovuti gli interessi legali per i seguenti periodi:
  - a) per gli omessi o parziali versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
  - b) per gli omessi o parziali versamenti conseguenti ad occupazioni abusive o parzialmente abusive, dalla data del verbale di contestazione fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
  - c) per i tardivi versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione fino alla data di effettivo pagamento.
2. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica un'indennità pari al canone maggiorato "fino al 50%" (stabilire l'esatta percentuale).
3. Per le occupazioni abusive di cui al precedente art. 37 si applica la sanzione pecuniaria pari al 100% del canone dovuto, fatto salvo quanto previsto in materia dal D.Lgs. 30.04.1992, n. 285.

### ***Art. 63 - Rimborsi***

1. Sulle somme dovute a titolo di rimborso del canone anticipatamente versato, spettano gli interessi legali con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che dovrà assumere la forma di richiesta scritta ad opera del titolare della concessione.
2. Il rimborso del canone avverrà limitatamente al periodo di mancata occupazione e/o all'eventuale riduzione della superficie originariamente concessa.
3. La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.
4. L'eventuale rimborso del deposito cauzionale e delle spese di rilascio della concessione sono regolate dal precedente art. 45.

#### ***Articolo 64 - Accertamento e riscossione coattiva***

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive
3. Qualora sopraggiungano nuove disposizioni normative il Comune provvederà mediante le procedure da queste previste;

#### ***Articolo 65 - Attività di recupero***

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 15,00.

### **CAPO V – CANONE PER I MERCATI**

#### ***Art. 66 – Disposizioni di carattere generale***

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone mercatale si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al Capo precedente del presente regolamento e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui a Capo II del Dlgs 15/11/1993 n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al successivo articolo 69 comma 2, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013 n. 147.

#### ***Art. 67 – Soggetto passivo del canone dei mercati***

1. Il canone di cui all'articolo precedente è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

#### ***Art. 68 – Modalità di determinazione del canone dei mercati***

1. Il canone di cui agli articoli precedenti è determinato dal Comune in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati ed alla zona del territorio in cui viene effettuata.

#### ***Art. 69 – Tariffa annua e giornaliera del canone dei mercati***

1. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è riportata nella tabella allegata al presente regolamento.
2. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è riportata nella tabella allegata al presente regolamento.

***Art. 70 – Modalità di determinazione del canone dei mercati***

1. Il Comune applica le tariffe di cui all'articolo precedente comma 2 frazionate per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25% delle medesime tariffe.
2. Per le occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

***Art. 71 – Modalità di versamento del canone***

7. Il canone, gli interessi moratori, le spese, le sanzioni ed eventuali altri accessori dovranno essere pagati secondo le modalità individuate dall'Ente e comunicate mediante avviso sul sito web istituzionale.

***Art. 72 – Norme di rinvio***

1. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni previste al Capo IV del presente regolamento.

**CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

***Art. 73 - Concessioni in corso***

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare.
2. Relativamente alle concessioni in corso, i periodi di proroga richiesti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, ai fini del calcolo del canone, si intendono sommati ai periodi già concessi e nella determinazione del canone si farà riferimento alla migliore condizione favorevole per il concessionario.

***Art. 74 – Approvazione delle tariffe per l'anno 2021***

1. Le tariffe standard del canone di cui al comma 816 dell'art. 1, della Legge 160/2019, vengono modificate dal Consiglio Comunale, in prima applicazione per l'anno 2021, e dalla Giunta Comunale, in seguito, sulla base di coefficienti maggiori o minori di 1 a seconda della tipologia, della finalità e della zona del territorio comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

***Art. 75 – Termini di versamento per l'anno 2021***

1. Limitatamente all'anno 2021 i termini di versamento del canone vengono fissati al 30 giugno.

***Art. 76 - Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore terminata la pubblicazione della relativa delibera di adozione.